

## Notizie

### IL CONSIGLIO DI STATO AFFERMA IL DIRITTO ALLA CONTINUITÀ EDUCATIVA DI UN MINORE AUTISTICO

Annullando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia, il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta) con sentenza n. 4074/2008 depositata in Segreteria il 20 maggio 2009, ha affermato il diritto alla continuità educativa e didattica nei confronti di un minore affetto da una grave forma di autismo a cui invece erano stati ripetutamente cambiati insegnanti di sostegno ed educatori arrecando un danno sull'intervento a favore dello stesso minore. I genitori si erano innanzitutto rivolti al Tribunale amministrativo del Friuli Venezia Giulia per chiedere «*l'accertamento del diritto del loro figlio alla continuità didattica con l'educatore [nome omissis] (unico soggetto con il quale il figlio è riuscito ad intraprendere un efficace percorso logopedico)*» ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge n. 104/1992, ovvero «*in subordine ad essere integrato nella classe partecipando alle lezioni con l'ausilio dell'assistente alla comunicazione (articolo 13, comma 3, della legge n. 104/1992) evidenziando come il continuo cambiamento degli educatori avesse compromesso la necessaria continuità relazionale consigliata dai medici*».

Il Tribunale amministrativo regionale con sentenza n. 55/2008 ha respinto il ricorso sostenendo che «*le garanzie del diritto allo studio e all'assistenza del minore disabile non possono trasmodare nelle scelte delle modalità concrete con cui il servizio di sostegno socio educativo viene svolto*». In sostanza ha ritenuto che «*la richiesta dei genitori, finalizzata alla scelta individuale dell'educatore, contrasti con il potere organizzativo della pubblica amministrazione e che, comunque, non sia configurabile un diritto alla continuità didattica nel senso invocato dai ricorrenti*». Contro tale decisione i genitori del minore hanno proposto appello constatando che «*gli atti ed i provvedimenti adottati dal Comune e dalla scuola nel servizio assistenziale in ambito scolastico*» sono elusivi «*degli obblighi previsti dalla legge n. 104/1992 (articoli 8, 12 e 13), finalizzati a dare concreta attuazione al diritto allo studio ai disabili in età scolare*».

Il Consiglio di Stato ha dato ragione alla richiesta dei genitori evidenziando come essa «*sia stata debitamente comprovata dall'esigenza di contenere le reiterate regressioni comportamentali del figlio, causate dal continuo cambiamento delle figure professionali incaricate del sostegno didattico; tale richiesta – sebbene formulata in termini di individuazione del nominativo del singolo operatore – nella sostanza attiene alle concrete modalità di svolgimento degli obblighi di integrazione scolastica previsti dagli articoli 12 e 13 della legge 104/1992, ed in particolare alla "programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali" di cui alla lettera a), comma 1° dell'articolo 13 citato*».

La sentenza prosegue rimarcando come «*nel caso in esame, il continuo cambiamento dell'insegnante di sostegno e dell'educatore (con ovvie ricadute in termini di regressione delle esperienze e degli apprendimenti compiuti dal bambino) abbia compromesso l'omogeneità e la continuità dell'intervento individuale in favore del soggetto disabile*», aggiungendo che «*l'organizzazione dell'attività di sostegno socio-assistenziale (...) non possa, in via di fatto, comprimere o vulnerare quel diritto all'educazione, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità riconosciuto alla persona da fonti sovranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria*». Per tutto ciò «*le attività integrative di valenza socio-educativa (e tra queste il supporto individualizzato a favore del soggetto assistito prestato dall'educatore) devono essere prestate con modalità idonee a realizzare lo sviluppo della personalità dell'alunno e a garantire la presenza stabile di un educatore che segua costantemente l'alunno disabile nel processo di integrazione*». Per questi motivi il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso e ha dichiarato «*l'obbligo del Comune di Trieste di garantire al minore ricorrente la continuità educativa-didattica nei sensi di cui in motivazione*» ovvero «*con l'educatore [nome omissis], e solo nel caso di comprovata ed*

*oggettiva indisponibilità di quest'ultima, di assicurare al minore analoga figura professionale che garantisca la continuità e la stabilità dell'intervento individuale di sostegno».*

## POVERTÀ: LA VALUTAZIONE DEVE RIGUARDARE NON SOLO I REDDITI MA ANCHE I BENI

Abbiamo già segnalato su questa rivista il problema di iniquità derivanti dalla parziale valutazione della situazione economica effettuata dalle varie istituzioni pubbliche – dallo Stato agli Enti locali – al fine della concessione di finanziamenti a titolo assistenziale (pensioni e assegni sociali, integrazione al minimo della pensione, sussidi di natura transitoria da parte dei Comuni, ecc.) a persone che di fatto non possono essere considerate povere.

È evidente, difatti, che se nella valutazione economica del richiedente oltre ai redditi non rientrano anche i beni (mobili e/o immobili), ci potranno essere beneficiari che ricevono aiuti a fondo perduto quando poveri non lo sono. Si possono, ad esempio, avere bassi redditi (tali da rientrare nei limiti delle varie concessioni su accennate) ma nello stesso tempo essere in possesso di beni quali la casa di abitazione, titoli di Stato, automobili di un certo valore, una seconda casa, ecc.

Ricordiamo, ad esempio, la recente Carta acquisti (Social card) introdotta attraverso la manovra finanziaria dell'estate 2008, volta al «*soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti*» mediante l'erogazione della misera somma di 40 euro al mese. Tale erogazione è concessa limitatamente agli ultrasessantacinquenni aventi reddito annuo inferiore a 6mila euro (8mila se ultrasessantenni) e alle famiglie con figli sotto i tre anni anch'esse con introiti annui inferiori a 6mila euro.

Nonostante non siano considerati né i soggetti con handicap invalidanti tali da non poter lavorare e privi di qualsiasi altra risorsa economica, né gli infrasessantacinquenni senza figli sotto i tre anni in situazione di oggettiva povertà (comprese le persone a reddito zero!), l'elargizione è stata prevista a favore dei soggetti succitati anche se, da soli o insieme al coniuge, sono possessori, con una quota non superiore o uguale al 25%, di un immobile ad uso abitativo (senza peraltro dare indicazione di un valore limite); sono proprietari, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7; sono titolari di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione Isee, fino a 15mila euro; detengono un'automobile (senza indicare un valore limite).

Occorre ricordare che, in un primo tempo, i Ministri delle politiche sociali e quello delle finanze avevano precisato in una lettera inviata ai cittadini interessati all'iniziativa che essi avevano diritto ad ottenere la Carta acquisti anche se «*proprietari di una sola casa di abitazione*», pertanto senza indicare quote di proprietà (né valori limite) oltre alle disposizioni concernenti l'auto e i beni mobili.

Su tali argomentazioni riportiamo una significativa lettera dal titolo "Povertà: la differenza la fa la casa" di Rocco Boccadamo (Lecce), pubblicata su *Avvenire* del 4 agosto 2009.

*«Caro Direttore, secondo il rapporto annuale Istat 2008, ci sono in Italia 8.078.000 individui – pari al 13,6% della popolazione complessiva e corrispondenti a 2.737.000 nuclei familiari – definibili "relativamente poveri". E però, a mio avviso, il parametro preso a base per tale classificazione – spesa mensile inferiore a 999,67 euro per ciascuna famiglia di due persone – non si può considerare del tutto appropriato ed esaustivo. Difatti, occorre prioritariamente distinguere le famiglie che dispongono di un'abitazione di proprietà da quelle che occupano case in affitto: si tratta di casistiche nettamente differenti e non collocabili sul medesimo piano di valutazione. Penso che due persone che dispongono di un alloggio proprio riescano, senza ovviamente scialare, a vivere sobriamente ma decorosamente».*

SONO DIVENTATI PADRI ANCHE SACERDOTI  
E VESCOVI

Riportiamo integralmente l'intervista a Don Antonio Mazzi, pubblicata su *La Stampa* del 2 agosto 2009 nell'ambito dell'articolo "Sanatoria per i preti con figli" in cui, premesso che «*il fenomeno è molto diffuso in Sudamerica e in Paesi come l'Austria dove i parroci concubini sono decine*», viene commentata la preoccupazione del Vaticano per il «*moltiplicarsi di cause milionarie come per gli abusi sessuali negli Usa*».

### **Testo dell'intervista**

Don Antonio Mazzi, fondatore dei centri di volontariato "Exodus", perché ha deciso di accogliere nelle sue comunità i figli dei preti?

*«Lo faccio in memoria di Giorgio, figlio di un prete, che si è suicidato dopo che per cinque anni ho provato prendermi cura di lui. Sono centinaia in Italia i figli di sacerdoti italiani e anche di vescovi stranieri. Hanno problemi indicibili, si sentono "frutto del peccato". Nessuno si occupa di loro, è abominevole che le colpe dei padri ricadano sui figli. Finora la Chiesa li ha ignorati, gli assistenti sociali non li hanno mai capiti».*

Perché ora il Vaticano si occupa di questo universo sommerso?

*«È un passo avanti positivo. Finalmente. Io ne ho presi diversi in comunità perché ci si occupa dei figli dei sieropositivi, dei carcerati, degli immigrati clandestini ma non di quelli di sacerdoti che continuano a svolgere il loro ministero. Sono ragazzi fragilissimi, abbandonati a loro stessi e trovano sbarrate tutte le porte non appena provano chiedere un minimo diritto».*

È un fenomeno diffuso?

*«Sì, molto più di quanto si pensi. Ci sono anche figli di vescovi. Vivono nell'ombra ed è giusto e sacrosanto che adesso l'istituzione ecclesiastica si preoccupi di offrire minime garanzie almeno patrimoniali. Intanto noi già li prendiamo in casa, gli offriamo un lavoro, una prospettiva di vita per impedire che sprofondino nella disperazione, nell'abbandono».*